



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 803/XIX Sess./2021

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
02/11/2021 U-rsp/7764/2021

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19: conferma criteri di estensione durata quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio.

Cari Presidenti,
con Circ. CNI n. 779/XIX Sess./2021 del 09/09/2021 veniva chiarito il criterio del prolungamento della validità degli atti di prevenzione incendi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l'attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021).

Con nota DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021 allegata il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riscontrava il quesito della Rete delle Professioni Tecniche, confermando l'originaria interpretazione offerta dal CNI, anche con il conforto del documento (vedi allegato) del 14/09/2021 del Servizio Studio della Camera dei deputati (paragrafo "Proroga della validità di atti e documenti").

Si conferma pertanto che *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l'attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.*

Ciò premesso, anche i quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 dicembre 2020) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022).

Con successiva nota preciseremo ulteriori aspetti connessi al tema della validità dei quinquenni in relazione alla scadenza quinquennale degli stessi.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegati: - Nota VVF DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021
- Documento del Servizio Studio della Camera dei Deputati (14/09/2021)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alla Rete delle Professioni tecniche
info@pec.reteprofessionitecniche.it
(rif. Nota prot. 441/2021)

E, p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno

Al Gabinetto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile

OGGETTO: Richiesta chiarimenti della Rete delle professioni tecniche prot. n. 441/2021.
Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti
antincendio di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i..

Con riferimento all'oggetto, in riscontro alla richiesta di chiarimenti pervenuta con la nota a margine indicata in merito all'applicazione agli aggiornamenti obbligatori previsti dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. dell'art. 103 comma 2 del D.L. n.18/2020 e s.m.i., si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia, innanzitutto, che l'originaria formulazione dell' art. 103 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, è stata in ultimo modificata dall'art. 3-bis della legge 27 novembre 2020, n.59 come di seguito riportato: *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...(omissis)"*. In tale modo è stato eliminato il termine temporale di proroga originariamente previsto ed è stato inserito un riferimento legato alla durata dello stato di emergenza pandemica.

Di recente, la legge 16 settembre 2021, n. 126 ha disposto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante *misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche* e, in particolare, ha previsto che lo stato di emergenza epidemiologica fosse prorogato al 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, applicando le suddette previsioni di legge alla formazione in materia antincendio ex D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., si ritiene che anche i professionisti antincendio che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il *31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi, 31 dicembre 2021).

A conferma di quanto sopra, si allega il documento datato 14 settembre 2021 elaborato dal Servizio Studi della Camera dei deputati che, nel paragrafo “Proroga della validità di atti e documenti”, fornisce un’interpretazione normativa in linea con quanto sopra.

Si evidenzia infine che la Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica ha dato puntuale informazione, per gli aspetti di competenza, dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento sia ai Consigli nazionali delle professioni che alle strutture territoriali del Corpo, in ultimo, con nota D.C.PREV. prot. n.16655 del 09/12/2020.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)**

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs 82/2005 art. 21



Allegati:

- “*Emergenza COVID-19: le misure per le PA*” del Servizio Studi della Camera dei deputati



Emergenza COVID-19: le misure per le PA

14 settembre 2021

Per far fronte all'[emergenza da COVID-19](#) sono state adottate alcune misure che interessano le pubbliche amministrazioni, tra cui: la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego in una prima fase e, successivamente, la semplificazione delle procedure, attraverso l'uso della tecnologia digitale e il decentramento delle sedi; la previsione che per il periodo dell'emergenza il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni; la sospensione temporanea dei procedimenti amministrativi e disciplinari; misure di semplificazione per i procedimenti amministrativi avviati in relazione all'emergenza, in particolare quelli aventi ad oggetto i benefici economici: l'estensione della validità di permessi, autorizzazioni e concessioni; l'estensione della validità dei documenti di riconoscimento e di identità; la facoltà di disporre lo svolgimento delle videoconferenze per gli organi degli enti locali e degli enti pubblici. Alcune di queste misure sono state più volte prorogate, da ultimo con il decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. decreto proroga termini).

Lavoro agile

1. Lavoro agile nel settore pubblico

Per quanto concerne specificamente l'**attuazione del lavoro agile nel settore pubblico conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19**, l'[art. 87 del decreto legge n. 18 del 2020](#) prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e l'assolvimento in via telematica degli obblighi di informativa.

Inoltre, il richiamato articolo ha inizialmente disposto che, per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile potesse essere applicato a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, costituendo la **modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni**, le quali erano chiamate a limitare la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (cfr. la direttiva n. 2 del 2020 e la circolare n. 2 del 2020 del Dipartimento della funzione pubblica).

Tale ultima previsione è stata successivamente integrata e parzialmente modificata dal [D.L. 34/2020](#) (cosiddetto decreto rilancio), con la finalità di adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. In particolare, l'**articolo 263 del richiamato decreto Rilancio** dispone che **le amministrazioni pubbliche, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021** (termine così prorogato, da ultimo, dall'art. 11-bis del D.L. 52/2021), possano ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.

Il richiamato art. 11-bis del D.L. 52/2021 ha altresì **eliminato la soglia minima di ricorso al lavoro agile** prevista in precedenza e che era **pari al 50 per cento** del personale (come specificato anche dal [decreto ministeriale](#) del 19 ottobre 2020)

Come specificato dalla [Circolare della funzione pubblica n. 3 del 2020](#), il richiamato art. 263 ha consentito quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale non adibito ad attività indifferibili ed urgenti e ha determinato il **superamento** dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020) della previsione di cui al comma 3 dell'articolo 87 del D.L. 34/2020 che esentava dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non fossero organizzabili in modalità agile.

In coerenza con tale ultima previsione, l'art. 11-bis del D.L. 52/2021 **specifica che le PA**, in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 87, co. 3, del D.L. 34/2020, **organizzano il lavoro** dei propri dipendenti e

l'erogazione dei servizi **attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro**, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate e comunque **a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità**, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Viene inoltre disposto che tali previsioni si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica.

1.1 Piano organizzativo del lavoro agile

Il richiamato art. 263 del D.L. 34/2020 dispone che **le pubbliche amministrazioni elaborano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Piano organizzativo del lavoro agile** prevedendo che possa avvalersi della modalità agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa almeno il 15 per cento del personale (percentuale così ridotta dall'art. 11-bis del D.L. 52/2021, in luogo dell'originario 60 per cento). Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha approvato, con **decreto del 9 dicembre 2020** le [Linee guida](#) che indirizzano le pubbliche amministrazioni nella redazione del suddetto Piano.

Sul punto, in base al [monitoraggio](#) effettuato attraverso il Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica, sono 54 su 162, pari al **33,3%**, le amministrazioni statali che alla scadenza del 31 gennaio 2021 fissata dal "Decreto Rilancio" hanno pubblicato i POLA, Piani organizzativi del lavoro agile.

In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano (percentuale così ridotta dall'art. 11-bis del D.L. 52/2021, in luogo dell'originario 30 per cento).

Inoltre, come [specificato](#) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la scadenza per la redazione del POLA è fissata al 31 gennaio per le amministrazioni diverse dagli enti locali, per i quali invece la tempistica di approvazione dei piani di programmazione è quella stabilita dall'art. 169 del Testo unico degli enti locali.

Si segnala che il decreto semplificazioni ([D.L. 76/2020](#)) specifica che **il lavoro agile da parte delle pubbliche amministrazioni è svolto a condizione che l'erogazione dei servizi avvenga con regolarità e nel rispetto delle tempistiche previste**.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato il [monitoraggio dello stato di attuazione del lavoro agile](#) nelle pubbliche amministrazioni finalizzato a verificarne a diffusione prima e dopo l'emergenza COVID-19 e, con [DM del 4 novembre 2020](#), sono state definite la composizione e le funzioni dell'**Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni** (istituito ai sensi dell'art. 263, co. 3-bis, del D.L. 34/2020), mentre con [DM del 20 gennaio 2021](#) sono stati nominati i suoi componenti e i membri della **Commissione tecnica** a supporto dell'Osservatorio stesso che si è insediata in data [3 marzo 2021](#).

Per approfondimenti relativi al lavoro da remoto in Italia nelle amministrazioni pubbliche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si segnala lo [studio](#) pubblicato dalla Banca d'Italia il 22 gennaio 2021.

2. Diritto al lavoro agile per i dipendenti pubblici

Il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile era riconosciuto, **fino al 31 dicembre 2020, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili o immunodepressi**, o con un familiare in tali situazioni (art. 39, c. [1](#) e 2-bis, [D.L. 18/2020](#)). Fino al 15 ottobre 2020 il suddetto diritto era riconosciuto anche in favore dei **lavoratori dipendenti pubblici e privati maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19** (sulla base delle valutazioni dei medici competenti nell'ambito della **sorveglianza sanitaria eccezionale**) ([art. 90, c. 1, secondo periodo, D.L. 34/2020](#)),

Ai **lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie** con ridotta capacità lavorativa era riconosciuta, sempre sino al 31 dicembre 2020, la **priorità nell'accoglimento delle istanze** di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ([art. 39, c. 2, D.L. 18/2020](#)).

Di seguito i casi di riconoscimento del diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile attualmente in vigore:

- **fino al 30 giugno 2021** (come disposto da ultimo dall'art. 15 del D.L. 41/2021), viene riconosciuto il **diritto al lavoro agile in favore dei dipendenti pubblici e privati fragili**, ossia in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di disabilità grave, di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in

modalità agile, per i suddetti soggetti il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento ([art. 26, co. 2 e 2-bis, D.L. 18/2020](#)). Per espressa previsione del richiamato D.L. 41/2021, la suddetta disciplina si applica anche al periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del medesimo D.L. 41). Il [messaggio INPS n. 1667/2021](#) ha chiarito in proposito, con riferimento alla tutela ai lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia, che la tutela in questione è riconosciuta per il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza;

- **fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, pubblico o privato**, genitore di figlio convivente minore di 16 anni, **si riconosce**, alternativamente all'altro genitore, la **possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto** ([art. 2, co. 1, D.L. 30/2021](#)).

Si ricorda, infine, che il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è riconosciuto anche in favore del **personale docente e ATA** assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche ([art. 32 D.L. 104/2020](#)).

Procedure concorsuali

Al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia, il più volte richiamato [decreto legge n. 18 del 2020](#) ha disposto la **sospensione per sessanta giorni**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, **dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego**.

Sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica.

Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità del lavoro agile.

Sul punto, nel corso dell'**audizione del 28 aprile presso la Commissione affari costituzionali**, la **ministra Dadone** ha spiegato come la suddetta sospensione sia stata disposta al fine di evitare assembramenti, ma che al contempo è stata garantita la possibilità di pubblicare bandi di concorso.

La ministra ha, inoltre, sottolineato, che l'emergenza ha fatto riflettere sulla necessità di un intervento per snellire le **procedure di reclutamento**, ricordando a tale riguardo che il decreto *Cura Italia* contiene una norma che fino al 31 dicembre 2020 permette in via di sperimentale di avvalersi di una nuova disciplina che preveda l'uso di strumenti digitali per svolgere le prove concorsuali.

Sulla materia è intervenuto anche il [D.L. 34/2020](#) attraverso l'introduzione di alcune **semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali**. In particolare, si prevede che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, in base a determinate regole. La suddetta previsione era stata introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, ma tale ultimo termine è stato successivamente soppresso dal [D.L. 104/2020](#).

Inoltre, i **concorsi unici** per il personale non dirigenziale già banditi al 20 maggio 2020 (data di entrata in vigore del richiamato [D.L. 34/2020](#)) e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure.

Con riferimento alle **procedure concorsuali riservate** bandite dalle pubbliche amministrazioni, viene modificato il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle suddette procedure, termine prorogato al 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2017 precedentemente previsto.

Per completezza, si segnala che il [D.L. 104/2020](#) proroga dal 30 settembre 2020 al **30 settembre 2021 il termine di validità** delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 limitatamente alle **graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario** destinato ai **servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni**.

Si ricorda che il [DPCM del 3 novembre 2020](#) ha **sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private** e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto

Il [DPCM del 3 dicembre 2020](#) ha **confermato, fino al 15 gennaio 2021, la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private** e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile e del comparto difesa. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto

Ancora, il [DPCM del 14 gennaio 2021](#) (in vigore dal 16 gennaio 2021) ha **confermato la suddetta sospensione sino al 5 marzo 2021**, disponendo altresì che, a decorrere **dal 15 febbraio 2021, sono consentite le prove selettive** dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 10, lett. z), del suddetto DPCM, il 3 febbraio 2021 è stato adottato il [Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici](#).

La medesima sospensione delle procedure concorsuali, con le medesime eccezioni, è stata confermata **fino al 6 aprile 2021 dal [DPCM del 2 marzo 2021](#)** relativamente alle cosiddette zone gialle.

Da ultimo, si segnala la **nuova procedura semplificata** introdotta dall'art. 10 del D.L. 44/2021 **per lo svolgimento dei concorsi** relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, già banditi o che verranno banditi **nel corso della fase emergenziale**.

Fino al 31 dicembre 2021 (come disposto dal D.L. 105/2021) vengono introdotte alcune **norme transitorie per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021** (data di entrata in vigore del richiamato D.L. 4/2021) **o successivamente** a tale data e fino al permanere dello stato di emergenza, voltea consentire lo **svolgimento dei concorsi pubblici sospesi**.

Nel caso di procedure concorsuali i cui **bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività**, le suddette pubbliche amministrazioni:

- **prevedono** l'utilizzo dei predetti strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- **possono prevedere**:
 - l'utilizzo di sedi decentrate;
 - la fase di valutazione dei titoli - dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione - in deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 per le procedure concorsuali, che prevede l'obbligatorietà di tale fase di valutazione;
 - limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga alla disciplina a regime dettata dal

comma 1 per le procedure concorsuali, che prevede l'obbligatorietà della prova orale. Si valuti l'opportunità di prevedere anche per tale ultima ipotesi adeguate forme di pubblicità.

Nel caso di procedure concorsuali i cui **bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza**, le pubbliche amministrazioni richiamate possono prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dalla suddetta disciplina generale, ferma restando l'obbligatorietà delle altre modalità previste a regime, ossia l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione.

Le predette misure si applicano anche alle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto), **che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione**.

Dal 3 maggio 2021 si consente altresì **lo svolgimento delle prove selettive in presenza** dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto del nuovo [Protocollo](#) validato a fine marzo 2021 dal Comitato tecnico scientifico.

Disciplina sperimentale per il reclutamento dei dirigenti

Al fine di assicurare l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico in relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, il decreto "*cura Italia*" ha dettato alcune disposizioni per procedere all'**immediata assunzione di dirigenti statali** (art. 74, co. 7-bis, D.L. 18/2020).

In particolare, sono stabilite alcune disposizioni speciali per consentire, **con modalità a distanza**, la conclusione del **VII corso-concorso** per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e la conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni.

Sulla materia è successivamente intervenuto il **D.L. 34 del 2020** (c.d. decreto rilancio) che ha previsto l'indizione **entro il 30 giugno 2020** da parte della SNA dell'**VIII corso-concorso** selettivo ai fini del **reclutamento di dirigenti** nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici, già autorizzato dal DM 31 marzo 2020, e ne stabilisce speciali **modalità** di svolgimento, che includono: la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al corso-concorso con modalità telematiche; lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate di due prove scritte; la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, che accerta anche il possesso delle conoscenze linguistiche; l'articolazione in sottocommissioni della commissione di concorso (art. 250). Sono **ammessi** alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco al quale le amministrazioni attingono, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (come rideterminato dall'art. 1, co. 5, del D.L. n. 183 del 2020).

In relazione alla sospensione delle procedure concorsuali adottate in fase emergenziale, il decreto prevedeva di procedere ad un **aggiornamento** della disciplina regolamentare vigente **in materia di reclutamento, di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni**, allo scopo di corrispondere comunque all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.

A tal fine la norma prevedeva l'adozione entro il 31 luglio 2020 di un regolamento governativo ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione per stabilire una disciplina **in via sperimentale** e comunque con effetto **fino al 31 dicembre 2020**. Successivamente, tuttavia, con il **decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**, si è intervenuti a regime sulla disciplina del reclutamento dei dirigenti introducendo diverse novelle al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 3, commi 3, 3-bis e 4), per le quali si rinvia al tema sulla [Dirigenza pubblica](#). Conseguentemente, la disposizione che prevedeva l'adozione del regolamento (art. 74, co. 7-ter, D.L. n. 18 del 2020) è stata abrogata dal D.L. n. 130 del 2021.

Sospensione dei procedimenti amministrativi

Nell'ambito delle misure per prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica da nuovo COVID-19, il decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 103, co. 1), come modificato dal successivo decreto-legge

23/2020, ha disposto la **sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente** a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 maggio 2020**.

La disposizione ha avuto portata generale, con le sole **eccezioni** dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza in corso e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese. Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i **termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali**, nonché ai termini di **notificazione dei processi verbali**, di **esecuzione del pagamento in misura ridotta**, di svolgimento di attività difensiva e per la **presentazione di ricorsi giurisdizionali**.

Con la medesima finalità sono stati **prorogati o differiti**, per il tempo corrispondente, i **termini di formazione** della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del **silenzio significativo** previste dall'ordinamento, ossia le ipotesi di silenzio-assenso e silenzio-diniego disciplinate dalla legge n. 241 del 1990 e da numerose leggi di settore.

La *ratio* della sospensione generalizzata era diretta ad evitare che le pubbliche amministrazioni nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorresse in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

Con le medesime disposizioni è stata stabilita anche la sospensione fino alla data del 15 maggio 2020 dei termini dei **procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche**, ivi inclusi quelli del personale in regime di diritto pubblico (art. 3, D.Lgs. 165/2001), pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Proroga della validità di atti e documenti

Il decreto-legge *Cura Italia* (art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020) ha inoltre disposto la **proroga** della validità di tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, a condizione che siano **in scadenza tra il 31 gennaio** e il 31 luglio 2020 (termine originario della cessazione dello stato di emergenza), **per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**. La misura è estesa esplicitamente anche alle **segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA**, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali e al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Gli effetti della disposizione sono stati ulteriormente estesi dal D.L. n. 125/2020 (art. 3-bis, co. 1) fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, da ultimo prorogato **fino al 31 dicembre 2021**.

Al contempo, si è previsto (introducendo un nuovo comma 2-*sexies* all'art. 103) che i medesimi atti amministrativi, **scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 125**, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla disciplina dell'art. 103, comma 2, nel testo novellato.

Al fine di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, e dunque con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio, il D.L. 18/2020 ha altresì disposto la **proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità** con scadenza dal 31 gennaio 2020. La data di efficacia ultima è stata più volte prorogata e, da ultimo, è stata estesa **fino al 30 settembre 2021** (art. 2, co. 1, D.L. 56/2021). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio (art. 104).

Ulteriori disposizioni hanno esteso la validità dei **permessi di soggiorno** di cittadini di Paesi terzi fino al **30 aprile 2021**, nonché hanno prorogato alcuni termini in materia di immigrazione (art. 103, co. 2-*quater* e 2-*quinquies*, D.L. n. 18/2020; art. 3-bis, co. 3, D.L. n. 125/2020, art. 5, D.L. n. 2/2021), per i quali si rinvia allo specifico [tema](#) nell'area Cittadinanza e immigrazione.

Misure di semplificazione amministrativa

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il **D.L. 34 del 2020** (c.d. decreto rilancio) contiene

alcune disposizioni tese ad **accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi**, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, **avviati in relazione all'emergenza COVID-19 (art. 264)**.

In particolare, tra l'altro, si prevede fino al 31 dicembre 2020:

- l'**ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive**, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione;
- una **riduzione dei termini per l'esercizio dell'autotutela** da parte delle Amministrazioni e la **sospensione**, salvo che per eccezionali ragioni, della **possibilità per l'Amministrazione di revocare in via di autotutela** il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati;
- semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19.

Con la medesima finalità, sono introdotte a regime:

- modifiche al DPR 445 del 2000 che rafforzano i **controlli ex post** sulle dichiarazioni sostitutive ed determinano inasprimento delle **sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci** presentate dagli interessati ai benefici;
- modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005) in materia di **fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni** e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
- disposizioni in base alle quali nell'ambito di **verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati**, la pubblica amministrazione "non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione". È **nulla** ogni **sanzione** disposta nei confronti dei privati per **omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA**.

Semplificazioni in materia di organi collegiali

Nell'ambito delle misure per far fronte all'emergenza da COVID-19, il decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 73) consente lo **svolgimento in videoconferenza** delle sedute dei **consigli degli enti locali** (comuni, province e città metropolitane) e **alle giunte comunali** che non abbiano già regolamentato tale modalità, **sino al termine del 31 dicembre 2021** (come rideterminato più volte e da ultimo, ad opera del D.L. 105 del 2021), nel rispetto delle seguenti **condizioni**:

- che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal Presidente del consiglio, ove previsto o dal sindaco;
- che le videoconferenze si svolgano con sistemi che garantiscano l'individuazione dei partecipanti;
- che sia garantita la regolarità dello svolgimento delle sedute e che sia assicurato lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale, provinciale e metropolitano, ai sensi dell'art. 97 del TUEL;
- che sia assicurata adeguata pubblicità delle sedute.

Per lo stesso periodo si dispone inoltre la **sospensione** dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 8 e 55, del TUEL, relative alle **assemblee dei sindaci** nelle province e **alle conferenze metropolitane** nelle città metropolitane, istituite con la legge n. 56 del 2014. Detta sospensione è esplicitamente riferita **all'esercizio delle funzioni consultive** attribuite ai predetti organi, incluse quelle previste in relazione all'approvazione dei bilanci e consuntivi.

La facoltà di disporre lo svolgimento delle videoconferenze è estesa agli organi collegiali degli **enti pubblici nazionali**, anche articolati su base territoriale, nonché agli **enti e organismi del sistema camerale**. La facoltà è demandata ai rispettivi presidenti anche nel caso di assenza di una regolamentazione in tale senso, a condizione che siano individuabili, con certezza, i partecipanti e sia assicurata la sicurezza delle comunicazioni.